



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di TREVISO

COSAP

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2016, esecutiva:
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 27.12.2016, esecutiva (depositato presso la Segreteria Comunale dal 06.02.2017 al 08.03.2017, non sono pervenute osservazioni);
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23.12.2019, esecutiva (depositato presso la Segreteria Comunale dal 06.02.2020 al 07.03.2020, non sono pervenute osservazioni).

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Concessioni.
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione.
- Art. 4 - Contenuto del provvedimento di concessione.
- Art. 5 - Principali obblighi del concessionario.
- Art. 6 - Rinnovo della concessione.
- Art. 7 - Nuova concessione per subentro.
- Art. 8 - Rinuncia di concessione.
- Art. 9 - Revoca e modifica di concessioni.
- Art. 10 - Decadenza dalla concessione.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 11 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.
- Art. 12 - Fattispecie di occupazioni.
- Art. 13 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
- Art. 14 - Occupazioni con impianti pubblicitari.
- Art. 15 - Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari.
- Art. 16 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.
- Art. 17 - Esecuzione di lavori ed opere.
- Art. 18 - Occupazioni d'urgenza.
- Art. 19 - Occupazioni abusive.
- Art. 20 - Occupazioni esenti.
- Art. 21 - Suddivisione del territorio comunale.
- Art. 22 - Determinazione della misura di tariffa base.
- Art. 23 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione.
- Art. 24 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica (CE) per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
- Art. 25 - Criteri ordinari di determinazione del Canone.
- Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del Canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
- Art. 27 - Riduzioni per le occupazioni temporanee.
- Art. 28 - Disciplina della tariffa.
- Art. 29 - Forme di gestione.
- Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone.
- Art. 31 - Penalità, indennità, sanzioni.
- Art. 32 - Definizione agevolata della penale.
- Art. 33 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi.
- Art. 34 - Responsabile del Servizio.
- Art. 35 - Disciplina transitoria.
- Art. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento.

PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI
DI CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Pieve di Soligo, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, istituisce a decorre dal 01.01.2016 il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) in sostituzione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la cui istituzione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale di cui questo regolamento è parte integrante.

2. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione o che si realizzano in aree private sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2 - Concessioni

1. E' fatto divieto occupare suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente la concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.

2. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

3. Non rientrano nell'ambito applicativo del canone balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.

2. Le richieste, in carta legale ad eccezione per quelle avanzate dai soggetti indicati negli artt. 16 e 27/bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972, intese ad ottenere le predette concessioni devono essere presentate al competente Ufficio Comunale.

3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.

4. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo competono al responsabile del servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- spese di sopralluogo, se dovute;

- deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione).

5. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

6. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 15 giorni dal momento di ricevimento della domanda completa di ogni sua parte.

7. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione decennale nei mercati e nelle fiere che è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta applicando i criteri definiti dalla normativa di settore.

8. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.

Art. 4 - Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la durata dell'occupazione, esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, per la durata massima di anni 29;
 - la misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 5 - Principali obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

2. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.

7. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio.

Art. 6 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del regolamento, almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 15 giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e dimostrazione di avvenuto pagamento del Canone OSAP. Il mancato pagamento del Canone già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio competente della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

4. E' esclusa la possibilità di un rinnovo tacito.

Art. 7 - Nuova concessione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 3. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

3. Il cedente, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a presentare, oltre a quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, anche copia che attesti il pagamento del Canone OSAP per l'anno solare in corso. Il mancato pagamento del Canone OSAP è presupposto ostativo al fine del rilascio della nuova concessione per subentro.

4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 8 - Rinuncia di concessione

1. Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente al rilascio. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare della concessione per il rilascio della medesima. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non spetta alcun rimborso del canone dovuto nel caso di occupazioni permanenti; è prevista la restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione nel caso di occupazioni temporanee.

Art. 9 - Revoca e modifica di concessioni

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento i provvedimenti di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza che i titolari delle concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione, fermo restando che le occupazioni permanenti non sono rimborsabili se già in essere al momento della revoca.

2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di tutte le strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 10 - Decadenza dalla concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio di contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- Il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, **nei 90 giorni successivi** al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, **nei giorni autorizzati** nel caso di occupazione temporanea;
- revoca, annullamento o perdita di efficacia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- mancato pagamento del Canone di occupazione di suolo pubblico.

2. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

- a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone -con relativi interessi e sanzioni- entro i 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui all'art. 31 comma 2 di questo regolamento;
- b) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
- c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

4. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle

spese a carico del soggetto inadempiente.

PARTE II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 11 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 12 - Fattispecie di occupazioni

A) Permanenti: quelle a carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, aventi durata non inferiore ad 1 anno che comportano l'esistenza o meno di manufatti o impianti.

B) Temporanee: tutte le occupazioni di durata inferiore ad 1 anno.

Art. 13 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni.

2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, la concessione comunale è rilasciata in conformità al vigente regolamento edilizio che disciplina la materia.

Art. 14 – Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio. I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette al Canone OSAP per la parte sporgente su suolo pubblico. La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al mq. superiore.

Art. 15 – Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 16 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare per non più di 1 ora sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, previo permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità comunale.

3. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 17 - Esecuzione di lavori ed opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, l'Amministrazione Comunale avrà potere discrezionale nel fissare i tempi ed i modi dell'occupazione (nonché i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 18 - Occupazioni d'urgenza

1. Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando, si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'ufficio tecnico.

La domanda di concessione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dagli art.21 C.d.S. e 31 del relativo regolamento di esecuzione.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 19 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 19 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza l'atto di concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

3. Le occupazioni abusive sono soggette, ai sensi dell'art. 63 lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, al pagamento di un'indennità pari al Canone maggiorato del 50%, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si

considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche.

5. Sulle somme dovute per l'indennità si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data dell'accertamento.

6. Per le occupazioni abusive il verbale di accertamento o contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 30 gg. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data della contestazione.

7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

Art. 20 - Occupazioni esenti

1. Sono esenti dal pagamento del canone:

- le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini, nonché per le tende solari o simili fisse o retrattili;
- le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano inferiori al mezzo metro quadrato;
- le occupazioni realizzate con passi carrabili comprese quelle autorizzate con cartello;
- le occupazioni realizzate dallo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 73 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- le occupazioni realizzate da associazioni onlus iscritte nei registri regionali per attività di raccolta fondi per finalità di assistenza e di ricerca;
- le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- le occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori ad 1 ora;
- le occupazioni realizzate per attività di mestieri girovaghi ed artistici;
- le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, con soste non superiori a 2 ore;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni con impianti/infrastrutture per la ricarica di veicoli/mezzi di locomozione elettrici e le relative aree di sosta;
- le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le occupazioni a carattere politico o sindacale purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- le occupazioni per manifestazioni per finalità specifiche sportive e ricreative, di assistenza, previdenza, sanità, educazione scientifica e cultura, nonché di promozione, tutela e

conoscenza dei valori e dei prodotti locali organizzate dal Comune, dalla Pro Loco o da altre associazioni locali iscritte nell'apposito Albo Comunale.

Art. 21 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, come da elenco allegato (allegato A).

2. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

Art. 22 - Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE: per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa (TB) a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

- € 2,00 (prima categoria)
- € 1,40 (seconda categoria)
- € 0,70 (terza categoria)

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI: per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua (PB) per metro quadrato o metro lineare è di:

- € 24,79 (prima categoria)
- € 17,353 (seconda categoria)
- € 8,676 (terza categoria)

Le tariffe di cui sopra sono così definite in sede di prima applicazione, fatta salva la possibilità di variarle con apposita deliberazione annuale dell'organo competente.

Art. 23 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 24 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica (CE) per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione

Tipologia di occupazioni	
<i>Temporanee</i>	coefficienti
1) spazi soprastanti e sottostanti	0,5
2) occupazioni realizzate da pubblici esercizi e commercianti su aree pubbliche	0,5
3) venditori ambulanti e produttori agricoli in occasione dei mercati	2,25
4) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e scavi	0,5
5) occupazioni con attrazioni dello spettacolo viaggiante	0,2
6) occupazioni per manifestazioni culturali, sportive, politiche	0,2
7) occupazioni varie	1
<i>Permanenti</i>	coefficienti
1) spazi soprastanti e sottostanti	0,5
2) occupazioni permanenti realizzate con chioschi, edicole e simili	1
3) occupazioni permanenti realizzate da pubblici esercizi	1

4) occupazioni realizzate con impianti pubblicitari/insegne	1
5) occupazioni realizzate per altre attività	1

Art. 25 - Criteri ordinari di determinazione del Canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 22 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto viene moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

FORMULA: $TB \times CE \times MQ/ML \times \text{numero giorni}$

B) OCCUPAZIONI PERMANENTI.

La misura della tariffa base prevista per le occupazioni permanenti (PB) di cui all'art. 22 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto viene moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA: $PB \times CE \times MQ/ML$.

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma indipendentemente dal mese di inizio e di fine dell'occupazione concessa.

Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del Canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa ai sensi art 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Contestualmente al versamento va prodotto all'ente impositore, o al concessionario della riscossione -se presente-, il numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 27 – Riduzioni per le occupazioni temporanee

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è così ridotto in base alla durata:

- per le occupazioni temporanee: il calcolo si effettua partendo dalla tariffa giornaliera rapportata al numero di ore di occupazione (tariffa giornaliera/24 ore per ore di occupazione);
- per le occupazioni superiori a 15 giorni: riduzione del 20%.

Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione anticipata a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50 per cento. Tale riduzione non si applica in caso il versamento venga effettuato quando l'occupazione è già in essere, mentre si rende applicabile anche in caso di pagamento rateizzato,

purché il versamento della prima rata avvenga prima che l'occupazione sia già in essere. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti (commercio su area pubblica), dalle imprese edili e dai titolari di licenza di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

2. In ogni caso, per le occupazioni temporanee la tariffa non può essere inferiore ad € 0,1291. Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sociali, culturali, sportive o ricreative e per quelle effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa non può essere inferiore ad € 0,0775.
3. Le richieste di occupazione di suolo pubblico degli esercizi commerciali, in particolare per quelli di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e le relative concessioni emesse da questa Pubblica Amministrazione, per periodi lunghi in ciascun anno solare, con identiche tempistiche e modalità di utilizzo, intendendosi per tali:
 - a) analoghi spazi;
 - b) analoghi orari;
 - c) analoghe modalità di utilizzo;
 - d) ripetizione in sostanza di attività simili per ciascun esercizio solare, non interferenti con altre attività di interesse generale,vengono considerate come appartenenti alla categoria permanente. Le occupazioni possono essere rinnovate alla presentazione di una mera comunicazione da parte dell'esercente da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 28 - Disciplina della tariffa

1. La determinazione delle tariffe per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento sarà deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. In assenza di deliberazione, si intendono confermate le tariffe già in vigore. L'eventuale delibera di aumento, con validità dal 01 gennaio dell'anno solare in corso, comporterà l'emissione di avvisi di conguaglio tra quanto già versato con le precedenti tariffe (acconto) e quanto dovuto.

3. La superficie si determina in base all'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

4. Il canone si determina in base all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento finale all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, e per eccesso se superiore a 49 centesimi.

5. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone all'occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 29 - Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del Canone è gestito direttamente dal Comune. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere gestito mediante associazione con altri enti locali od in affidamento a terzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) nel caso di gestione diretta:

- mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al comune;

b) nel caso di affidamento a terzi:

- tramite gli appositi strumenti messi a disposizione dall'affidatario.

Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, nel caso corrispondano allo stesso titolare, purché gli estremi dei provvedimenti siano espressamente indicati nella causale di versamento.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per il primo anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal ritiro della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, aventi scadenza nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre dell'anno di riferimento.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone, se dovuto, deve essere effettuato entro e non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

4. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento. Il Canone relativo a ciascun posteggio, se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, aventi scadenza nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre dell'anno di riferimento.

Coloro i quali *non* sono titolari di alcuna concessione circa l'occupazione di spazi ed aree, ma che comunque occupano i predetti luoghi, nel momento in cui i legittimi titolari non dovessero essere presenti, (ovverosia i c.d. "spuntisti"), sono tenuti al pagamento *giornaliero* del canone, come indicato nel comma 1 dell'art. 25 da effettuarsi nell'arco della mattinata agli incaricati della riscossione. Il mancato pagamento nei termini indicati è motivo di non assegnazione di future presenze operanti.

5. Le spese postali di invio dell'avviso di pagamento sono a carico del titolare di concessione.

6. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme inferiori a €. 5,00.

Art. 31 - Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al:

- 1% del canone per giorno per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni;
- 15% del canone per i versamenti effettuati con ritardo da 16 a 30 giorni;
- 30% del canone per i versamenti effettuati con ritardo superiore a 30 giorni.

2. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone - o di una sua rata, nei casi di suo pagamento rateale ai sensi dell'art. 30 - entro la prevista scadenza, il competente ufficio dell'Unità Entrate -o, se presente, il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico notifica anche con raccomandata A/R al concessionario inadempiente un sollecito assegnandogli 30 giorni - decorrenti dall'avvenuta notifica di questo atto- per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto la concessione di suolo pubblico potrà essere oggetto di pronuncia di decadenza ai sensi ed effetti dell'art. 10 comma 2 - con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia- ed il credito verrà riscosso coattivamente.

3. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.

4. Sull'ammontare del Canone o dell'indennità dovuti e non pagati alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

- per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
- per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
- per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi dell'art. 19 comma 4.

5. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 5,00.

Art. 32 - Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta su istanza del concessionario, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:

- a) ad 1/10 (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- b) ad 1/8 (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Art. 33 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione comunale o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvede, in caso di parziale o omesso versamento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce il canone dovuto, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni, con l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dal presente regolamento.

2. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma.

3. La riscossione coattiva del canone, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. N. 43/1988, ovvero, se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.

5. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

6. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad un'occupazione permanente (art. 8 comma 1), il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia.

7. Per la decorrenza del diritto al rimborso in caso di rinuncia ad un'occupazione temporanea si rinvia a quanto disposto al riguardo dall'art. 8 comma 1.

Art. 34 - Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

Nel caso di affidamento a terzi competerà all'affidatario quanto previsto al comma 1.

Art. 35 - Disciplina transitoria

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)				
Stradario Comune di Pieve di Soligo (TV)				
DEFINIZIONE	DENOMINAZIONE	CAT.	note	località
PIAZZA	BALBI VALIER	1		Pieve di Soligo
VIA	BATTISTELLA GIACOMO	1		Pieve di Soligo
VIA	BORGO STOLFI	1		Pieve di Soligo
VIA	BUONABITACOLO	1		Pieve di Soligo
VIA	BUSOLLI	1		Pieve di Soligo
PIAZZA	CADUTI NEI LAGER	1		Pieve di Soligo
VIA	CAL SANTA	1		Pieve di Soligo
VIA	CAPOVILLA	1		Pieve di Soligo
VIA	CHISINI LAMBERTO	1	(fino al n. 134)	Pieve di Soligo
VIA	CORTE DEL MEDA'	1		Pieve di Soligo
VIA	CORTE DELLE CANEVE	1		Pieve di Soligo
VIA	CORTE SAN FRANCESCO	1		Pieve di Soligo
VIA	DEGLI ALPINI	1		Pieve di Soligo
VIA	DONATORI DEL SANGUE	1		Pieve di Soligo
VIA	GARIBALDI GIUSEPPE	1		Pieve di Soligo
VIA	GERLIN MARIO	1		Pieve di Soligo
VIA	GIOBERTI VINCENZO	1		Pieve di Soligo
VIA	GIOVANNI XXIII	1		Pieve di Soligo
VIA	LUBIN LUIGI	1		Pieve di Soligo
VIA	MARCONI GUGLIELMO	1		Pieve di Soligo
VIA	MARTIN DOMENICO	1		Pieve di Soligo
VIA	MATTEOTTI GIACOMO	1		Pieve di Soligo
VIA	MAZZINI GIUSEPPE	1		Pieve di Soligo
VIA	MORO ALDO	1		Pieve di Soligo
VIA	NUBIE	1		Pieve di Soligo
VIA	OSPEDALE	1		Pieve di Soligo
VIA	PIO X	1		Pieve di Soligo
PIAZZA	RESISTENZA	1		Pieve di Soligo
VIA	SABIN ALBERT	1		Pieve di Soligo
PIAZZETTA	SAN MARCO	1		Pieve di Soligo
VIA	SARTORI	1		Pieve di Soligo
VIA	SCHIRATTI	1		Pieve di Soligo
VIA	AL SOLIGO	1		Pieve di Soligo
VIA	TONIOLO	1		Pieve di Soligo
PIAZZA	UMBERTO I	1		Pieve di Soligo
VIA	VACCARI GIUSEPPE PROV.	1		Pieve di Soligo
VIA	VERDI GIUSEPPE	1		Pieve di Soligo
PIAZZA	VITTORIO EMANUELE II	1		Pieve di Soligo
VIA	VIVALDI	1		Pieve di Soligo
VIA	ZANZOTTO	1		Pieve di Soligo
VIA	2 GIUGNO	2		Pieve di Soligo
VIA	4 NOVEMBRE	2		Pieve di Soligo

VIA	BELLINI JACOPO	2		Pieve di Soligo
VIA	BELLOTTO EUGENIO	2		Pieve di Soligo
VIA	CAL DEI GAI	2		Pieve di Soligo
VIA	CAL MONDA	2		Pieve di Soligo
VIA	CAL ZATTERA	2		Pieve di Soligo
VIA	CALDELLA	2		Pieve di Soligo
VIA	CANOVA	2		Pieve di Soligo
VIA	CHIODO	2		Pieve di Soligo
VIA	CHISINI LAMBERTO	2	(dal n. 134 alla fine)	Pieve di Soligo
VIA	CONEGLIANO	2		Pieve di Soligo
VIA	CONTE CARLO	2		Pieve di Soligo
VIA	CURIE MARIE	2		Pieve di Soligo
VIA	DEGLI ARTIGIANI	2		Pieve di Soligo
VIA	FRECCE TRICOLORI	2		Pieve di Soligo
VIA	GENTILESCHI ARTEMISIA	2		Pieve di Soligo
VIA	GRAMSCI ANTONIO	2		Pieve di Soligo
VIA	LIRA	2		Pieve di Soligo
VIA	MANUZIO A.	2	(trasversale di Via Pezzolle)	Pieve di Soligo
VIA	MANUZIO A.	2		Pieve di Soligo
VIA	MEUCCI ANTONIO	2		Pieve di Soligo
VIA	MIRA	2		Pieve di Soligo
VIA	MONTELLO PROV.	2		Pieve di Soligo
VIA	MURE	2		Pieve di Soligo
VIA	MUSSA ALTA	2		Pieve di Soligo
VIA	PAPA LUCIANI	2		Pieve di Soligo
VIA	PASCOLI GIOVANNI	2		Pieve di Soligo
VIA	PATEAN	2		Pieve di Soligo
VIA	PATI	2		Pieve di Soligo
VIA	PEDERIVA LUIGI	2		Pieve di Soligo
VIA	PEZZOLLE	2		Pieve di Soligo
VIA	PIANTALETTO	2		Pieve di Soligo
VIA	PILLA LUIGI	2		Pieve di Soligo
VIA	QUARTIER DEL PIAVE	2		Pieve di Soligo
VIA	ROBINIE	2		Pieve di Soligo
VIA	SALVIONI EMILIA	2		Pieve di Soligo
VIA	SAMMARTINI	2		Pieve di Soligo
VIA	SAN MARTINO	2		Pieve di Soligo
VIA	SANTA MARIA MADDALENA	2		Pieve di Soligo
VIA	SERNAGLIA	2		Pieve di Soligo
VIA	STADIO	2		Pieve di Soligo
VIA	TACCHINI	2		Pieve di Soligo
VIA	TIZIANO VECELLIO	2		Pieve di Soligo
VIA	VITTORIO VENETO	2		Pieve di Soligo
VIA	XXV APRILE	2		Pieve di Soligo
VIA	ZANIOL GIOVANNI	2		Pieve di Soligo
VIA	ACACIE	3		Pieve di Soligo

VIA	CAL BRUNA	3		Pieve di Soligo
VIA	CAPITELLO	3		Pieve di Soligo
VIA	CIMA DA CONEGLIANO	3		Pieve di Soligo
VIA	CORAZZIN	3		Pieve di Soligo
VIA	GALILEI GALILEO	3		Pieve di Soligo
VIA	MAJORANA ETTORE	3		Pieve di Soligo
VIA	DEL LAVORO	3		Pieve di Soligo
VIA	SAN MICHELE	3		Pieve di Soligo
VIA	VERIZZO	3		Pieve di Soligo
VIA	BRANDOLINI BRANDO	1	(dal n. 1 al 146 incrocio con via Giorgione)	Solighetto
PIAZZA	EMIGRANTI	1		Solighetto
VIA	ADIGE	2		Solighetto
VIA	B. BRANDOLINI	2	(dall'incrocio con Via Giorgione n. 146 all'incrocio con Via Refrontolo)	Solighetto
VIA	BALLANCIN	2		Solighetto
VIA	BRAGADIN MARCANTONIO	2		Solighetto
VIA	BRENTA	2		Solighetto
VIA	BRIGATA CADORE	2		Solighetto
VIA	CAL SEGA	2		Solighetto
VIA	CANEVETTE	2		Solighetto
VIA	CHIESUOLA	2		Solighetto
VICOLO	CIECO	2		Solighetto
VIA	DOLOMITI	2		Solighetto
VIA	EUROPA UNITA	2		Solighetto
VIA	FABBRI FRANCESCO	2		Solighetto
VIA	FANTIN ITALO	2		Solighetto
VIA	FONTANA ATTILIO ED EMILIO	2		Solighetto
VIA	GIORGIONE	2		Solighetto
PIAZZA	LIBERTA'	2		Solighetto
VIA	LINO TOFFOLIN	2		Solighetto
VIA	LIVENZA	2		Solighetto
VIA	MARMOLADA	2		Solighetto
VIA	MONTE ANTELAO	2		Solighetto
VIA	MONTE CIVETTA	2		Solighetto
VIA	MONTE PELMO	2		Solighetto
VIA	PO	2		Solighetto
VIA	POSSAMAI	2		Solighetto
VIA	REFRONTOLO PROV.	2		Solighetto
VIA	RIVETTE	2		Solighetto
VIA	ROGGIA	2		Solighetto
VIA	ROMA	2		Solighetto
VIA	SAN GALLET	2		Solighetto
VIA	SANT'ANNA	2		Solighetto

VIA	SARTORELLO	2		Solighetto
VIA	STRADA DELLE RIVE	2		Solighetto
VIA	TAGLIAMENTO	2		Solighetto
VIA	VALLATA PROV.	2		Solighetto
VIA	BELVEDERE	3		Solighetto
VIA	CAL DE MEDO	3		Solighetto
VIA	COL FRANCHIN	3		Solighetto
VIA	COL STOC	3		Solighetto
VIA	COSTA DE VAL	3		Solighetto
VIA	DRIO CISA	3		Solighetto
VIA	MASERAL	3		Solighetto
VIA	MUDOLERE	3		Solighetto
VIA	PERESINE	3		Solighetto
VIA	PERON	3		Solighetto
VIA	RIVASECCA	3		Solighetto
VIA	SAN ZUANET	3		Solighetto
VIA	SORGIVE	3		Solighetto
VIA	SUOI	3		Solighetto
VIA	MONTE GRAPPA	1	(da Piazza Stefanelli ad officina Donadel dal n. 1 al 81)	Barbisano
PIAZZA	STEFANELLI	1		Barbisano
VIA	ALERAMO SIBILLA	2		Barbisano
VIA	ALIGHIERI DANTE	2		Barbisano
VIA	ANTONIAZZI ANTON MARIA	2		Barbisano
VIA	BARBISANELLO	2		Barbisano
VIA	BASEGGIO UGO	2		Barbisano
VIA	CAMPAGNA	2		Barbisano
VIA	CANONICA	2		Barbisano
VIA	CARDUCCI GIOSUE'	2		Barbisano
VIA	CIMITERO	2		Barbisano
VIA	FERMI ENRICO	2		Barbisano
VIA	FLEMING ALESSANDRO	2		Barbisano
VIA	GORIZIA	2		Barbisano
VIA	ISONZO	2		Barbisano
VIA	KENNEDY	2		Barbisano
VIA	MONTE GRAPPA	2	(dall'officina Donadel fino all'incrocio con via Lubin)	Barbisano
VIA	PASUBIO	2		Barbisano
VIA	PEDRE'	2		Barbisano
VIA	PETRARCA FRANCESCO	2		Barbisano
VIA	PIAVE	2		Barbisano
VIA	RIVANDELLE	2		Barbisano
VIA	SANTA CROCE	2		Barbisano
VIA	STAMPA GASPARA	2		Barbisano
VIA	M. MONTESSORI	2		Barbisano

VIA	TARTINI GIUSEPPE	2		Barbisano
VIA	TOTI DAL MONTE	2		Barbisano
VIA	TRENTO	2		Barbisano
VIA	TREVISANI NEL MONDO	2		Barbisano
VIA	TRIESTE	2		Barbisano
VIA	CAL DEL BOSCO	3		Barbisano
VIA	FOSSE TONDE	3		Barbisano
VIA	LIERZA	3		Barbisano
VIA	SCHENELLE	3		Barbisano